

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore RAFFAELE PICARO

Seduta del 25/03/2026

FATTO

La ricorrente, quale unica parente in linea collaterale di quarto grado e prima chiamata all'eredità della sig.ra L.E.G., deceduta il 21.8.2025, chiede l'ostensione della documentazione riferita ai rapporti bancari intrattenuti dalla *de cuius* con l'istituto convenuto, per consentire le comparazioni grafologiche utili a valutare l'opportunità di impugnare il testamento olografo frattanto emerso. Più in particolare, riferisce che, dubitando dell'autenticità del menzionato testamento, invitava la banca a congelare la relativa posizione e a fornire l'elenco dei rapporti nonché gli atti bancari recanti la sottoscrizione della *de cuius*; tuttavia, la convenuta declinava la richiesta, deducendo di non essere tenuta ad accoglierla in assenza di uno specifico ordine giudiziario.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, conferma l'esattezza del proprio operato in quanto la ricorrente, per quanto rientrante tra i successori legittimi, non risulta erede legittimaria né erede testamentaria. Sostiene che, secondo la giurisprudenza dell'ABF, il diritto a ottenere la documentazione relativa al *de cuius* spetta non solo all'erede, ma anche al chiamato all'eredità o comunque a chi possa dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata *iure hereditario* e, quindi, al legittimario pretermesso, in quanto quest'ultimo si trova in una situazione di aspettativa giuridicamente tutelata. Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente, nella incontestata qualità di prima e unica chiamata nella successione legittima di una correntista deceduta dell'intermediario resistente, che però risulta regolata da testamento che dispone integralmente a favore di terzi, chiede, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., l'ostensione della documentazione bancaria relativa alla *de cuius*, per la valutazione della consistenza delle attività bancarie e della genuinità della firma apposta sul testamento, ai fini dell'eventuale proposizione della impugnativa testamentaria.

Invero, in base alla formulazione dell'art. 119, co. 4, T.U.B., la legittimazione a richiedere la documentazione bancaria deve ritenersi riconosciuta non solo all'erede ma anche al chiamato

all'eredità ovvero a chi, come il legittimario pretermesso, possa dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata *iure hereditario* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2765/2024).

Tuttavia, l'istante non appare titolare di una tale aspettativa qualificata, in quanto l'ordinamento, in presenza di testamento olografo che non menzioni i successori legittimi nella ripartizione ereditaria, non attribuisce a costoro alcun diritto ereditario.

Inoltre, nelle allegazioni di parte ricorrente non è dato neppure rintracciare un interesse familiare meritevole di tutela che possa giustificare la consegna della documentazione richiesta ai sensi degli art. 2-*terdecies* del Codice della Privacy.

Ne consegue che, nel caso di specie, il rifiuto dell'intermediario di consegnare la documentazione bancaria domandata dalla ricorrente è da considerarsi legittimo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE